



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	05

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **18/12/2023**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance per l'anno 2023. Personale del comparto. Determinazioni.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 22.11.2016 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2016 per il personale del comparto;
- b) con decreto n. 2 del 14 dicembre 2016 sono stati determinati gli importi definitivi del fondo 2016 ed in particolare si è determinato in € 59.212.767,18 il valore del fondo 2016 (parte stabile al netto delle riduzioni € 51.617.798,13 + parte variabile ex art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999 € 7.594.969,05);
- c) con la costituzione del fondo 2016 le diminuzioni proporzionali effettuate negli anni precedenti, fino al 2014 compreso, sono divenute definitive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);
- d) con delibera di Giunta Regionale n. 801 del 19 dicembre 2017 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2017 per il personale del comparto nell'importo di € 57.365.551,17 (parte stabile al netto della riduzione € 51.764.540,83+€. 5.601.010,34 parte variabile ex art. 17, c. 5, CCNL 01/04/1999);
- e) con delibera di Giunta Regionale n. 260 del 02 maggio 2018 è stato rideterminato lo stanziamento sul fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l'anno 2017, nell'importo di € 57.692.392,31 (parte stabile al netto della riduzione €. 52.091.381,97+ €. 5.601.010,34 parte variabile ex art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999) ed è stata confermata la quantificazione della parte stabile dell'anno 2017 provvisoriamente anche per il Fondo - Risorse Stabili - per l'anno 2018, pari ad €. 52.091.381,97, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL;
- f) con delibera di Giunta Regionale n. 869 del 17/12/2018 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2018 per il personale del comparto e nella medesima deliberazione si rinviava, una volta espletate tutte le attività consequenziali, alla quantificazione definitiva con apposito decreto dirigenziale del Direttore delle Risorse Umane;
- g) con decreto n. 123 del 27/12/2018 sono stati rideterminati gli importi definitivi del fondo 2018 ed in particolare l'ammontare complessivo è stato quantificato in €. 43.243.330,74, di cui risorse stabili in €. 38.735.520,16 e risorse variabili in €. 4.507.810,58;
- h) con decreto dirigenziale n. 89 del 16/12/2019 è stato accertato il superamento del limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 sui fondi 2017 e 2018 e con il medesimo provvedimento è stato adottato il piano di rientro articolato sulle annualità 2019 e 2020;
- i) con delibera di Giunta Regionale n. 662 del 17/12/2019 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2019 per il personale del comparto e nella medesima deliberazione si rinviava, una volta espletate tutte le attività consequenziali, alla quantificazione definitiva con apposito decreto dirigenziale del Direttore delle Risorse Umane;
- j) con decreto n. 95 del 30/12/2019 sono stati rideterminati gli importi definitivi del fondo 2019 ed in particolare l'ammontare complessivo è stato quantificato in €. 42.268.069,08;
- k) con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 16/12/2020 è stato costituito, il fondo anno 2020;
- l) con delibera di Giunta Regionale n. 257 del 15/06/2021 è stato costituito, in via provvisoria per una parte delle sole risorse stabili, il fondo anno 2021, al fine di consentire l'approvazione dell'intesa, con le OO.SS., sul nuovo CCDI 2021;
- m) con delibera di Giunta Regionale n. 580 del 14/12/2021 è stato costituito, il fondo anno 2021;
- n) con delibera di Giunta Regionale n. 684 del 13/12/2022 è stato costituito, il fondo anno 2022;

Premesso, altresì, che

- a) con circolare n. DAR0012120 del 12/09/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali – nel fornire indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti Locali, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, precisa sia che “...E' fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle Regioni e dagli Organismi strumentali delle stesse in conformità delle legislazioni regionali già vigenti”, sia che, nella quantificazione delle riduzioni per il personale cessato ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, “... siano da considerarsi anche le interpretazioni contenute nel documento Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni”;
- b) nell'ambito del procedimento di parifica del rendiconto 2013 della Giunta regionale della Campania, la competente sezione della Corte dei Conti, nell'allegato B della delibera 285/2016, “auspica che la Regione

si faccia promotrice di tutte le iniziative idonee a favorire l'allineamento della disciplina del fondo per il trattamento accessorio con il quadro normativo”;

- c) la misura 46 – stabilita dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 28 dicembre 2012 pag. 36 - prevede il progressivo assorbimento delle posizioni organizzative rese vacanti per effetto delle cessazioni con contestuale riduzione del numero delle posizioni assegnate;
- d) ai sensi dell'art. 23, c. 2, Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 *“a decorrere del 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 c. 236 della L. 28/12/2015 n. 208 è abrogato”;*
- e) il D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, all'art. 33 comma 2 ultimo capoverso prevede che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*

Considerato che

- a) in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL – personale del comparto – Funzioni Locali che, all'art. 67 *“Fondo delle risorse decentrate: costituzione”*, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2018, la disciplina in merito;
- b) la disposizione in questione statuisce che il fondo delle risorse decentrate si compone di un importo unico consolidato, a cui si aggiungono una serie di incrementi di parte stabile e di parte variabile;
- c) l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che: *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;*
- d) l'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- e) in data 16 novembre 2022 è stato firmato il nuovo CCNL – personale del comparto – Funzioni Locali che, all'art. 79 rubricato - *“Fondo delle risorse decentrate: costituzione”*, al comma 7 dispone, *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;*

Rilevato che

- a) con nota prot. n. 0664877 del 22/10/2018, ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL Funzioni Locali, si è richiesta al Collegio dei Revisori la certificazione delle risorse stabili come importo unico consolidato, per un ammontare complessivo di €. 36.540.802,20, al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- b) con verbale n. 65 del 13/12/2018 acquisito al prot. n. 2018.0799895 del 14/12/2018 l'organo di revisione ha espresso *“parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018”*, per un importo complessivo di €. 36.540.802,20, così come richiesto;
- c) il parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, reso alla Regione Lombardia a seguito di apposita richiesta ad oggetto: *“Regione Lombardia – Giunta - Richiesta di parere in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio”* chiarisce, anche sulla base della relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017, le risorse che restano escluse dal limite ex art 23 c. 2 D.Lgs 75/2017;
- d) il Decreto del Ministro per la P.A, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, *“ Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”* del 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/11/2019, è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e prevede che lo stesso si applica alle

regioni a statuto ordinario a decorrere dal 01/01/2020 ed inoltre stabilisce all'apposito punto: *“che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del DL 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*;

Preso atto, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a) con nota prot. 2023.0595554 del 07/12/2023 della DG per le Risorse Umane, indirizzata al Collegio dei Revisori, ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022 – Funzioni Locali – richiesta certificazione risorse”, si richiedeva la certificazione del fondo 2023;
- b) con verbale n. 177 del 09/12/2023, acquisito al prot. del 11/12/2023, allegato A) il Collegio dei Revisori ha confermato l'ammontare dell'importo unico consolidato ed ha attestato che *“la verifica del rispetto al limite di cui all'art. 23, co, 2 del D.lgs 75/2017 con il combinato disposto dell'art. 33 del DL 34/2019 e del connesso decreto attuativo, risulta conforme alla normativa ...”*;
- c) non occorre apportare al fondo delle risorse decentrate nessuna decurtazione in relazione al piano di stabilizzazione finanziaria, eccetto la misura 46 che incide sulle risorse destinate alle posizioni organizzative, in quanto con la DGR 580/2021 è stata applicata l'ultima rata di decurtazione di €. 2.209.001,04, per l'effetto della determina n. 1 del 16/12/2015 della D.G. Risorse Umane, che stabiliva un piano di recupero dal 2016 al 2021 dell'importo complessivo di €. 13.468.222,84 per alcuni istituti contrattuali erroneamente erogati, attività resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dal Commissario ad Acta per l'esecuzione del piano di stabilizzazione finanziario, riaffermati dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2013 ed oggetto di controllo in sede di parifica dei rendiconti 2015 e 2016, mentre le riduzioni dovute al superamento del limite ex art. 23, c.2, del D.Lgs 75/2017 per gli anni 2017 e 2018, accertate con il decreto n. 89 del 16/12/2019 sono state effettuate come previsto, sui fondi degli anni 2019 e 2020;
- d) l'art 79, comma 1 lettera a) art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato €. 36.540.802,20 - art. 67, comma 2, lettera a) €. 376.480,80 – valore ottenuto moltiplicando il personale del comparto in servizio al 31/12/2015 pari a n. 4.525, desunto dalla Tabella 1 del Conto annuale 2017, per gli €. 83,20 previsti da CCNL 21/05/2018; lettera b) - €. 553.840,50 - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi stessi. Entrambi gli importi non rientrano nel calcolo del tetto previsto dall'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017, come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 e dall'art 11 del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36). Lettera c) - €. 1.509.010,98 - importo a titolo di retribuzione integrativa di anzianità, assegni ad personam e assegni riassorbibili di cui risultava beneficiario il personale cessato nel corso del 2018, 2019, 2020 e 2021 a cui vanno aggiunti €. 203.417,36 relativamente alle cessazioni 2022, per un importo complessivo di €. 1.712.428,54, valore da ricondurre al tetto ex art. 23, c. 2, DLGS 75/2017. Lettera e) - €. 5.149.713,19 risorse stabilite per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ex centri per l'impiego, proveniente dagli Enti di Area Vasta, importo che non deve essere considerato ai fini del calcolo del tetto come da parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- e) l'art 79, comma 1 lettera b) *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”* – sulla base di tali disposizioni è stato moltiplicato l'importo indicato €. 84,50 per il numero di dipendenti rilevati nella Tab. 1 del Conto annuale 2018 n. 4.362, considerando che in Tab 2 non risulta presente personale a tempo determinato, per un importo complessivo di €. 368.589,00;
- f) l'art 79, comma 1 lettera d) *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”* - alla luce di tali indicazioni si è quantificato l'importo di €.704.401,36;
- g) l'art 79, comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito*

del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3” - al 01/04/2023 il numero dei dipendenti inquadrati con profilo economico di ingresso B3 risulta pari n.152 e quello dei D3 a n. 423. Atteso che il differenziale B1-B3 ammonta ad €. 1.124,90 e quello D1-D3 ad €. 3.619,80, tali importi vanno moltiplicati per il numero del contingente appartenente alla categoria B3 e D3. L'importo complessivo a regime a decorrere dall'anno 2024 sarà pari ad €. 1.702.160,33, mentre per l'anno 2023 il predetto importo deve essere diviso in ragione d'anno e quindi i 10/13 incrementeranno il fondo 2023 di un importo pari ad €.1.309.354,10 e la differenza resterà a carico del bilancio per la somma di €. 392.806,23;

h) l'art. 79, comma 2, del vigente CCNL che prevede: “*Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018 - l'art. 67, comma 3, lettera c) sono state quantificate, secondo il principio di cassa, gli incentivi tecnici erogati ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 e gli onorari professionali degli avvocati ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014, in dettaglio:*

1. Incentivi per spese tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 - €. 1.061.183,31;

2. Compensi professionali degli avvocati art. 9 Legge 114/2014 - €. 1.805.886,88.

Tali incrementi non rilevano ai fini del calcolo del tetto ex art. 23, c. 2, D.Lgs 75/2017, come da parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, per gli incentivi tecnici previsti dall'art .113 D.Lgs 50/2016, l'esclusione è precisata anche dalle indicazioni contenute nella deliberazione n. 6/2018/QMIG del 10/04/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017(legge di bilancio 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75 del 2017”;*

i) L'art. 79, comma 3, prevede che: “*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”.* Sulla base di tali disposizioni il monte salari del personale del comparto, dai dati desunti dalle tabelle 12 e 13 del conto annuale 2018, ammonta ad €. 157.637.194,00, determinando per l'effetto un incremento di €. 346.801,83 (0,22% di €. 157.637.194,00) per ogni anno 2022 e 2023. Atteso che il fondo delle risorse decentrate è stato pari ad €. 45.313.336,59 e quello delle posizioni organizzative, pari ad €. 13.055.409,50, così come approvato con DGR 580 del 14/12/2021, il rapporto di proporzionalità tra le due grandezze determina un incremento del primo aggregato di €. 269.336,22, per anno, ed €. 77.565,60 relativamente alle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di elevata qualificazione (269.336,22+77.565,60=346.801,83).

l) L'art. 79, comma 5, dispone che: “*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*, motivo per cui le risorse variabili accolgono l'importo calcolato ai sensi dell'art 79 c. 1 lett. b) per gli anni 2021 e 2022, così come la somma computata per l'art. 79, comma 3, per l'anno 2022.

m) le risorse di parte stabile destinate al pagamento dei premi di performance 2022, sono state utilizzate solo in parte, gli esiti del mancato pagamento delle progressioni economiche orizzontali, decorrenza 01/01/2022 e l'erogazione dei premi di performance 2022, perfezionatesi nel corso del 2023, hanno determinato, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/18 e dell'art. 80, comma 1, del CCNL

16/11/2022, economie di parte stabile 2022 che costituiscono risorse variabili 2023 per un ammontare complessivo di €. 1.733.253,41;

- n) per il rispetto della misura 46, in riferimento all'anno 2023, occorrerà decurtare dalle risorse destinate alle posizioni organizzative per l'anno 2022, stabilite dalla DGR 684 del 13/12/2022 in €. 12.334.824,18 l'importo corrispondente al valore dato dalla somma degli importi erogati a titolo di p.o. e di retribuzione di risultato al personale titolare di posizione organizzativa cessato nel corso del 2022, quantificato in € 677.535,29 e per l'effetto le risorse destinate alle posizioni organizzative, per l'anno 2023, ammontano ad €. 11.657.288,89;
- o) risultano destinate alle posizioni organizzative assegnate al personale comandato €. 220.000,00;
- p) come chiarito dal parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le voci che rientrano nel calcolo del tetto ex art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 sono: l'importo unico consolidato per un importo di €. 36.540.802,20, l'ammontare calcolato a titolo delle lettere c) e d) dell'art. 67 comma 2 pari ad €. 1.712.428,54 e l'importo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e risultato, ai sensi dell'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022, pari ad €. 11.877.288,89;
- q) dalla verifica delle normative relative ai limiti di contenimento del fondo, l'art. 33 del DL.34/2019 e il DM applicativo, considerati i dati desunti della Tabella 1 del Conto Annuale 2018, per cui il personale del comparto al 31/12/2018 risultava pari a n. 4.362 unità ed il numero di personale previsto in servizio al 01 dicembre 2023, comprendendo anche il personale comandato, ammonta a n. 4.104 e non essendo previste, in dicembre, procedure di reclutamento di tali dimensioni, resta fermo il rispetto del limite iniziale 2016.
- r) ai sensi del citato art. 79 comma 6 del vigente CCNL Funzioni Locali, la somma delle voci dell'importo unico consolidato, più le retribuzioni individuali di anzianità e assegni dei cessati, più l'importo destinato alle risorse delle posizioni organizzative deve rispettare il corrispondente limite 2016, il tetto mobile 2016 ammonta ad €. 47.585.195,69 (€. 35.707.906,80 risorse fondo 2016+€. 11.887.288,89 risorse p.o. 2023) mentre il corrispondente importo per il 2023 è pari ad €. 50.130.519,63 (€. 38.253.230,74 risorse fondo 2023+€. 11.887.288,89 risorse p.o. 2023) l'effetto occorre applicare una decurtazione di €. 2.545.323,94 per ricondurre il fondo al rispetto del tetto, determinando in €. 50.046.259,79 l'importo disponibile del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio 2023, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover determinare, in conformità agli esiti dell'istruttoria sopra descritta, l'ammontare complessivo delle risorse stabili del fondo per l'anno 2023 in €. 46.715.609,69 dato dal valore dell'importo unico consolidato così come certificate dal Collegio dei Revisori, pari ad €. 36.540.802,20, dagli aumenti già stabiliti con la delibera di Giunta Regionale n. 684 del 13/12/2022 e dai seguenti incrementi previsti dall'art. 79, comma 1, del vigente CCNL, come di seguito:

- a) lettera a) art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato €. 36.540.802,20 - art. 67, comma 2, lettera a) €. 376.480,80 – lettera b) - €. 553.840,50 - Lettera c) - €. 1.712.428,54 - Lettera e) - €. 5.149.713,19;
- b) lettera b) €. 368.589,00;
- c) lettera d) €. 704.401,36;
- d) 1-bis. €. 1.309.354,10;
- e) l'ammontare complessivo delle risorse stabili in €. 46.715.609,69;

Ritenuto altresì di dover determinare, in conformità agli esiti dell'istruttoria sopra descritta, le risorse variabili e di conseguenza l'ammontare del fondo, della decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017 e per l'effetto la quota disponibile del fondo 2023 e delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione come di seguito specificato:

- a. art. 79, comma 2:
 - 1. Incentivi per spese tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 - €. 1.061.183,31;
 - 2. Compensi professionali degli avvocati art. 9 Legge 114/2014 - €. 1.805.886,88.
- b. art. 79, comma 3, €. 346.801,83 (0,22% di €. 157.637.194,00) per il 2023 di cui €. 269.336,22, ad incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale comparto ed €. 77.565,60, per ciascuna annualità 2022 e 2023, ad aumento delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di elevata qualificazione (269.336,22+77.565,60=346.801,83).

- c. art. 79, comma 5, €. 368.589,00 per ciascun anno 2021 e il 2022 ai sensi dell' art 79, comma 1, €. 269.336,22 per il 2022;
- d. art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022, economie di parte stabile 2022 che costituiscono risorse variabili 2023 per un ammontare complessivo di €. 1.733.253,41;
- e. l'ammontare complessivo delle risorse variabili in €. 5.875.974,04
- f. l'ammontare complessivo del fondo in €. 52.591.583,73;
- g. le risorse destinate gli incarichi di elevata qualificazione per il personale regionale in €. 11.812.420,09;
- h. le risorse complessivamente destinate alle EQ, comprese quelle per il personale comandato, in €. 12.032.420,09;
- i. l'ammontare della decurtazione i sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017, in €. 2.545.323,94;
- j. la quota disponibile del fondo 2023 in €. 50.046.259,79;

Visti

il D. Lgs. 165/2001 e in particolare l'art.40 bis;
il D. Lgs 75/2017 e in particolare l'art. 23 c. 2;
il DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019;
le leggi Regionali n. 31 e 32 del 28 dicembre 2021;
il CCNL 1.4.1999;
il CCNL 14.09.2000;
il CCNL 5.10.2001;
il CCNL 22.1.2004;
il CCNL 9.05.2006;
il CCNL 11.04.2008;
il CCNL 31.07.2009;
il CCNL 21/05/2018;
il CCNL 16/11/2022
lo stralcio CCDI Comparto siglato in data 29/01/2015;
il CCDI Comparto siglato in data 05/04/2018;
il CCDI Comparto siglato in data 23/12/2021;
il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13/10/2011, giusta nota prot. n. 4538/C1PERS del 17/10/2011 e con le modifiche apportate in data 07/02/2013, nota prot. 13/018/CR9/C1;
Il documento Commissione Affari costituzionali del 25/5/2016;
la circolare n. DAR0012120 del 12/09/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali;
la DGR n. 59 del 07/02/2017;
la DGR n. 801 del 19/12/2017;
la DGR n. 11 del 16/01/2018;
la DGR n. 260 del 02/05/2018;
la DGR n. 869 del 17/12/2018;
il D.D. n. 123 del 27/12/2018;
il D.D. n. 89 del 16/12/2018;
la DGR 662 del 17/12/2019;
il D.D. 95 del 30/12/2019;
la DGR 574 del 16/12/2020;
la DGR 257 del 15/06/2021;
la DGR 580 del 14/12/2021;
la DGR 684 del 13/12/2023;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di determinare lo stanziamento sul fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l'anno 2023 nell'importo di € 52.591.583,73 (parte stabile € 46.715.609,69+€ 5.875.974,04 parte variabile), come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di decurtare dal fondo 2023 l'importo di € 2.545.323,94 per il rispetto del limite di finanza pubblica di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022;
3. di quantificare l'importo disponibile al finanziamento del salario accessorio per il personale del comparto, per l'anno 2023, in € 50.046.259,79 (parte stabile € 46.715.609,69+€ 3.330.650,10 parte variabile);
4. di quantificare sia le risorse destinate alle posizioni organizzative ed al risultato per il personale dipendente della Giunta, per l'anno 2023, in € 11.812.420,09 che quelle complessivamente stanziare, tenendo conto della quota riservata al personale comandato, in € 12.032.420,09;
5. di dare atto che, per il Fondo 2023, la copertura finanziaria della spesa complessiva, oltre gli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti del bilancio gestionale per il triennio 2023-2025;
6. di inviare il presente atto, per quanto di specifica competenza:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - alla Segreteria di Giunta – Ufficio I;
 - alle UOD 501403 e 501405, anche ai fini della pubblicazione nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente;
 - agli Uffici di Gabinetto del Presidente.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	753	del	18/12/2023	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	05

OGGETTO :

Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance per l'anno 2023. Personale del comparto. Determinazioni.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>18/12/2023</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Messina Maria</i>		<i>11/12/2023</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>18/12/2023</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>19/12/2023</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti**
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie**
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Voci contrattuali CCNL 16/11/2023	Ammontare risorse 2023
Importo unico certificato dal Collegio art. 67 c. 1 (A)	36.540.802,20
art. 67 comma 2 lettera a (incrementi contrattuali) (B)	376.480,80
art. 67 comma 2 lettera b (incrementi contrattuali) ©	553.840,50
art. 67 comma 2 lettera c (ria+ assegni personale cessato 2017/2018) (D)	1.712.428,54
art. 67 comma 2 lettera e) riduzione parte stabile fondi personale Aree Vaste per cpi bisogna aggiungere tra le stabili anche quelle variabili art. 67 c.3 lettera k) (E)	5.149.713,19
art 79 c. 1 lett. b (n. dip 31/12/2018 n. 4362*84,5) (F)	368.589,00
art 79 c. 1 lett. d (G)	704.401,36
art 79 c. 1 bis (B3 n.152 e D3 n. 423 al 01/04/2023) (H)	1.309.354,10
Totale Risorse Stabili	46.715.609,69
art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018 - art. 80, c.1, CCNL 16/11/2022 (I)	1.733.253,41
Art 67 c. 3 lettera c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	
1) Incentivi per spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (L)	1.061.183,31
2) Compensi professionali degli avvocati art. 9 Legge 114/2014 (M)	1.805.886,88
art. 79 c. 3 2023 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022 (N)	269.236,22
art 79 c. 5 anno 2022 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022 (O)	269.236,22
art 79 c. 5 anno 2021 CCNL 16/11/2022 (P)	368.589,00

art 79 c. 5 anno 2022 CCNL 16/11/2022 (Q)	368.589,00
Totale Risorse variabili	5.875.974,04
Totale fondo 2023	52.591.583,73
Risorse destinate PO 2022 DGR 684 del 13/12/22 ®	12.334.824,18
Misura 46 – cessati titolari di p.o. 2022 (S)	677.535,29
Risorse Po 2023 (V)	11.657.288,89
art. 79 c. 3 2023 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022 (T)	77.565,60
art 79 c. 5 anno 2022 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022 (U)	77.565,60
Risorse p.o. 2023 incrementate CCNL 16/11/2022 (V)	11.812.420,09
PO COMANDATI (X)	220.000,00
Risorse Po 2023 COMPLESSIVE (Y)	12.032.420,09
Calcolo rispetto al tetto art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e art. 79 c. 6 CCNL 16/11/2022 (Z)	
Tetto mobile 2016 valido per il 2023 (AA)	47.585.195,69
Importo 2023 calcolato ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (A+D+V+X) (AB)	50.130.519,63
RIDUZIONE PER RISPETTO TETTO ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017 (AC)	- 2.545.323,94
FONDO DISPONIBILE ANNO 2023 (AD)	50.046.259,79